

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4295

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI,  
FARINA COSCIONI, MECACCI, ZAMPARUTTI**

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e di partecipazione dei medesimi ai concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

*Presentata il 19 aprile 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema di reclutamento delle unità destinate ad alimentare il mantenimento delle consistenze numeriche del ruolo dei volontari delle Forze armate, secondo l'attuale modello di difesa, ha avuto come effetto anche la nascita di una classe di disoccupati « altamente specializzati ». Giovani donne e giovani uomini che al termine del periodo di ferma contratta, ovvero di successive rafferme, hanno acquisito un'elevata professionalità che, nella quasi totalità dei casi, viene dispersa per effetto degli strin-

genti limiti attualmente posti alla partecipazione di ulteriori ferme o per il transito in servizio permanente.

Non possiamo permetterci di disperdere queste professionalità per poi essere costretti a formarne altre che assorbono parte delle già insufficienti risorse economiche che il bilancio del Ministero della difesa riserva all'arruolamento e al mantenimento del personale.

L'attuale sistema di reclutamento, inoltre, impone dei limiti anagrafici all'eventuale stabilizzazione del rapporto di im-

piego che mal si conciliano con i limiti adottati dagli eserciti europei, ugualmente strutturati sul modello dell'arruolamento volontario.

La presente proposta di legge innalza il limite massimo di età a trentadue anni, consentendo in tal modo ai volontari in ferma prefissata di un anno e di quattro anni di partecipare ai concorsi sia per l'accesso alla ferma prefissata quadriennale, sia per le carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché ai volontari posti in congedo senza demerito di partecipare ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali del personale in servizio permanente delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato avendo il solo limite dell'età anagrafica.

La proposta di legge metterebbe l'Italia in linea con gli altri Stati che adottano un limite di età più elevato: si portano gli esempi della Francia, che lo fissa a quaranta anni, della Gran Bretagna e della Svizzera, che lo fissano a trenta anni, e degli Stati Uniti d'America, che prevedono un limite di quarantuno anni.

Il limite di venticinque anni e l'obbligo di non aver superato i due anni dal congedo discriminano in maniera sostanziale tutti quei giovani che vogliono, ad esempio, studiare e intraprendere la carriera militare e quelli che, avendo effettuato più periodi di ferma prefissata, pur essendo idonei non sono risultati vincitori nelle graduatorie per il passaggio in servizio permanente.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 697 è sostituita dalla seguente:

« *a)* età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trentadue anni compiuti; »;

*b)* la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 700 è sostituita dalla seguente:

« *b)* età non superiore a trentadue anni compiuti »;

*c)* all'articolo 2199, il comma 2 è abrogato;

*d)* all'articolo 2205, comma 5, le parole: « sono in congedo da non più di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « hanno un'età massima di trentadue anni compiuti ».

€ 1,00



\*16PDL0048590\*